



Deliberazione n. 409/2019 del Consiglio Federale del 07.04.2019
Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI, delibera n. 217 del 16.05.2019

REGOLAMENTO ORGANICO

TITOLO I. I SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE

ART. 1 – AFFILIATI E TESSERATI DELLA F.I.D.S.

- 1) Sono soggetti della F.I.D.S. gli affiliati ed i tesserati.
- 2) Sono affiliati le società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 1 dello Statuto, che hanno richiesto ed ottenuto il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e del presente regolamento.
- 3) Sono tesserati le persone fisiche che entrano a far parte della Federazione con una delle qualifiche di cui all'art. 10, 1° comma dello Statuto avendo richiesto ed ottenuto il tesseramento nel rispetto delle modalità, dei termini e delle procedure previste dallo statuto e dal presente regolamento.

CAPO I GLI AFFILIATI

ART. 2 – L' AFFILIAZIONE. DEFINIZIONE – DURATA – DECORRENZA - REQUISITI

- 1) Le società ed associazioni sportive che intendono praticare lo sport della danza sportiva devono affiliarsi alla F.I.D.S.
- 2) L'affiliazione ha durata dal 1° settembre al 31 agosto di ciascun anno. Essa deve essere rinnovata ogni anno secondo le modalità, termini e procedure di cui agli articoli seguenti.
- 3) Possono chiedere l'affiliazione le società ed associazioni sportive (di seguito indicate convenzionalmente "ASA") che siano in sintonia con i principi di cui all'art. 1 e che rispondono ai requisiti ed alle condizioni di cui agli artt. 4 e 5 dello Statuto.

ART. 3 – DOMANDA DI AFFILIAZIONE O RIAFFILIAZIONE

- 1) Le società ed associazioni sportive possono essere affiliati purché:
 - a) prevedano, negli statuti, l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del Coni, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione;
 - b) svolgano la loro attività senza fine di lucro;
 - c) riconoscano la giurisdizione sportiva e disciplinare della FIDS;
 - d) rispettino il principio elettivo per gli organi direttivi e per gli eventuali organi di controllo;
 - e) osservino il principio della separazione dei poteri fra organi direttivi e organi disciplinari;
 - f) i loro Statuti e regolamenti siano ispirati al principio democratico e di pari opportunità;
 - g) paghino le quote di affiliazione e rinnovo della affiliazione e le quote di tesseramento secondo modalità e termini stabiliti dal Consiglio Federale;
- 2) Gli statuti e le deliberazioni di modifiche allo statuto, da sottoporre al Consiglio Federale per la relativa approvazione – se delegato dalla Giunta Nazionale del CONI –, devono essere trasmesse alla Federazione entro il termine di 20 giorni dalla data della relativa approvazione.
- 3) Per richiedere ed ottenere l'affiliazione o la riaffiliazione le società ed associazioni sportive devono presentare apposita domanda, diretta al Consiglio Federale, utilizzando la procedura informatica presente on line sul sito ufficiale federale www.federdanza.it.
- 4) La domanda di affiliazione dovrà essere inviata dal legale rappresentante, mediante l'apposita procedura on line pubblicata sul sito www.federdanza.it dedicata alle associazioni sportive. Nell'occasione della domanda di affiliazione il legale rappresentante dovrà contestualmente dichiarare di accettare incondizionatamente il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti dallo Statuto
- 5) Ai sensi dell'art. 90, comma 17 della L. n. 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
 - a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt.36 e seguenti del codice civile;
 - b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361;
 - c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

Inoltre, ai sensi del comma 18 della stessa norma di legge, le società e le associazioni dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve essere indicata, tra l'altro, la sede legale.

Più specificatamente, nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;
 - e) le norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione della elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
 - f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico – finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
 - g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
 - h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
- 6) Alla domanda di affiliazione, realizzata con l'ausilio della procedura informatica on line sul sito www.federdanza.it, deve fare seguito l'invio dei moduli stampati dalla procedura con allegata la copia dell'atto costitutivo, dello statuto sociale, degli eventuali regolamenti interni e la delibera dell'Assemblea elettiva indicante il conferimento delle cariche, con le complete generalità ed il recapito dei Dirigenti sociali, nonché le ricevute comprovanti l'avvenuto versamento delle quote di affiliazione e tesseramento e l'elenco dei soci tesserati.
- Tutte le eventuali successive modifiche statutarie, in qualsiasi periodo di tempo avvenute, devono essere trasmesse all'Ufficio Tesseramento Federale a mezzo lettera raccomandata entro 20 giorni dalla loro adozione, unitamente alle relative delibere assembleari.
- In difetto, la variazione intervenuta non può essere ritenuta efficace, ai fini sportivi e dei rapporti sorti in ambito federale.
- 7) La domanda di affiliazione, unitamente agli altri documenti, può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.
- In caso di accoglimento, previo riconoscimento ai fini sportivi dell'Associazione ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, l'affiliazione decorrerà dalla data della relativa delibera.
- 8) La domanda di riaffiliazione deve essere presentata alla Federazione – mediante la procedura informatica on line contenuta nel sito internet ufficiale federale www.federdanza.it – entro il 31 ottobre di ogni anno.
- Le domande pervenute oltre il termine anzi detto, ma entro la scadenza dell'anno solare (31 dicembre di ogni anno), sono comunque ammesse con il pagamento della mora il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Federale.
- Non potranno procedere alla riaffiliazione le ASA che abbiano pendenze economiche riferite all'anno precedente e che pertanto dovranno essere regolarizzate alla data di presentazione della domanda di riaffiliazione.
- 9) La domanda di riaffiliazione deve avvenire seguendo la modalità informatica per la trasmissione di tutta la modulistica ed i documenti indicati nel precedente n. 2), ad eccezione dell'atto costitutivo e dello Statuto se non espressamente richiesti. Quest'ultimo dovrà, invece, essere nuovamente inviato solo ogni qualvolta siano state apportate variazioni al testo dello Statuto sociale
- 10) La mancata presentazione della domanda di riaffiliazione entro il 31 dicembre di ogni anno comporta, a tutti gli effetti, la decadenza automatica del rapporto di affiliazione con la Federazione. Ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, equivale a nuova affiliazione, indipendentemente dal mantenimento, in capo all'Associazione, del medesimo codice ASA.

ART. 4 – DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE. SEDE SOCIALE

- 1) Le ASA possono scegliere qualsiasi denominazione, purché la stessa non sia in contrasto con le vigenti disposizioni dello Stato, con i principi di decenza e moralità.
- 2) La sede delle società o associazioni sportive risultante dai moduli di prima affiliazione o riaffiliazione è la sola valida a tutti gli effetti nei confronti della FIDS.
- 3) Gli atti ufficiali della FIDS per i quali non siano previste particolari modalità di notifica, si intendono conosciuti dagli affiliati all'atto della loro pubblicazione sul sito internet ufficiale della Federazione.
- 4) Le variazioni della sede sociale e/o di recapito postale, eventualmente deliberate dalle società ed associazioni sportive nel rispetto dei propri statuti, dovranno essere comunicate entro 20 giorni alla Ufficio del Tesseramento FIDS, mediante la procedura informatica online.
- 5) L'Ufficio Tesseramento, verificata la ritualità della comunicazione, provvederà ad annotare la variazione tramite la struttura federale.
- 6) La sede sociale determina l'appartenenza al relativo Comitato Provinciale e Regionale.
- 7) Delle variazioni di cui al presente articolo e/o dei cambi di denominazione va data comunicazione al CONI per le modifiche da apportare al registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche.

ART.5 – DIRITTI E DOVERI DEGLI AFFILIATI

- 1) Con la domanda di affiliazione o riaffiliazione, le ASA si impegnano, per sé e per tutti i propri componenti, all'osservanza di tutte le disposizioni dell'ordinamento federale e, in particolare, a:
 - a) mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e correttezza, rispettando i principi, le norme e le consuetudini sportive e salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport;
 - b) osservare e far osservare ai propri dirigenti, soci ed associati, tesserati della FIDS, le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e rispettare e far rispettare le deliberazioni e le decisioni adottate dagli Organi Centrali o Periferici assunte nella sfera di rispettiva competenza, astenendosi inoltre da qualsiasi forma pubblica di protesta;
 - c) svolgere fundamentalmente e prioritariamente attività agonistica e amatoriale organizzata dalla F.I.D.S.;
 - d) assicurare ai tesserati la necessaria assistenza tecnica, consentendo loro di partecipare alle Manifestazioni federali o Tornei autorizzati;
 - e) mettersi a disposizione degli Organi Centrali e Periferici per collaborare al regolare svolgimento delle Manifestazioni organizzate direttamente dalla Federazione o dagli Organi Federali Periferici o da altre Associazioni;
 - f) mettere a disposizione della Federazione gli Atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane;
 - g) notificare ai propri Tesserati, colpiti da provvedimenti disciplinari, le sanzioni adottate dai competenti Organi di Giustizia Federale e farle osservare;
 - h) provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali delle somme dovute alla F.I.D.S. per qualsiasi causa, impegnandosi, altresì, a regolare ogni pendenza verso la F.I.D.S. e verso le altre ASA in caso di cessazione per qualunque motivo dall'affiliazione.
 - i) consentire all'utilizzo, per i fini istituzionali federali, dei dati personali ed anagrafici, esclusi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
 - j) garantire la custodia presso di sé delle certificazioni mediche obbligatorie riguardanti l'idoneità alla pratica sportiva agonistica, impedendo ogni attività federale, agonistica o di allenamento, agli atleti che non si pongano in regola con l'obbligo delle suddette certificazioni mediche;
 - k) indirizzare eventuali reclami, esposti o denunce esclusivamente agli Organi Federali competenti. L'invio di tali atti ad organismi diversi da quelli competenti costituisce violazione disciplinare sanzionabile.
- 2) Gli affiliati hanno diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di partecipare all'attività agonistica ufficiale, nazionale o internazionale, secondo quanto previsto dai regolamenti federali, prendendo parte alle gare di campionato organizzate o autorizzate dalla FIDS ed alle gare internazionali organizzate, o comunque approvate, dalle federazioni internazionali cui la FIDS è affiliata o è da queste riconosciuta;
 - c) di organizzare manifestazioni di danza sportiva in conformità delle disposizioni dettate dai competenti organi federali e dagli organismi internazionali;
- 3) Hanno diritto di voto nelle Assemblee Nazionali e Periferiche F.I.D.S. gli affiliati che rivestano tale qualifica da almeno 12 mesi antecedenti la data di celebrazione dell'Assemblea e che in tale periodo abbiano effettivamente svolto attività federale con carattere di continuità, potendo dimostrare la partecipazione di propri atleti ad almeno una competizione ufficiale organizzata dalla FIDS ed a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della Federazione. Sono "competizioni ufficiali" quelle organizzate dalla FIDS, anche per il tramite dei propri comitati territoriali o, previa specifica autorizzazione del Consiglio Federale, delle associazioni e società affiliate o enti convenzionati, per l'assegnazione del titolo di Campione Provinciale, Regionale e Italiano (di categoria e/o assoluto). Tutte le restanti competizioni sono definite "competizioni non ufficiali".

ART. 6 – ASSORBIMENTO DI ASSOCIAZIONI

- 1) Una o più associazioni/società possono essere assorbite da una Associazione/Società preesistente. L'ASA o la Società risultante dall'assorbimento fruisce dell'anzianità più favorevole e dei diritti federali acquisiti dalle ASA/Società assorbite.
- 2) Gli assorbimenti – sottoposti all'approvazione del Consiglio federale – possono essere effettuati solamente tra società sportive aventi sede nella stessa regione ed in regola con i pagamenti, a qualsiasi titolo, nei confronti della Federazione. L'Associazione/Società risultante dall'assorbimento subentra in tutti gli obblighi esistenti a carico delle associazioni/società interessate.
- 3) Alla domanda devono essere allegate, in copia autentica, i verbali delle assemblee delle associazioni/società con la relativa deliberazione, lo Statuto e l'atto costitutivo della Associazione/Società che sorge dall'operazione di assorbimento.

- 4) La delibera di approvazione della F.I.D.S. esplica efficacia dalla data della sua adozione; tale delibera deve essere comunicata a tutti i tesserati delle ASA interessate, ai fini di quanto stabilito dal successivo comma. Inoltre, va data comunicazione al CONI per le modifiche da apportare al registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche.
- 5) Gli atleti ed i tecnici tesserati per le ASA interessate dall'operazione di assorbimento possono, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al precedente punto 4, chiedere di trasferirsi ad altra ASA, nel rispetto delle modalità e procedure di cui al presente regolamento. In mancanza di richiesta di trasferimento il vincolo sportivo permane con la associazione/società risultante dall'assorbimento sino alla naturale scadenza annuale.

ART. 7 – CESSAZIONI E SOSPENSIONI

- 1) Le ASA cessano di far parte della F.I.D.S. per uno dei casi previsti dall'art. 9 dello Statuto.
- 2) Le cessazioni di appartenenza alla F.I.D.S. sono dichiarate con provvedimento del Consiglio Federale.
- 3) La cessazione del rapporto di affiliazione comporta, oltre agli effetti di cui all'art. 9, commi 3, 4 e 5 dello Statuto, anche la conseguenza dello svincolo d'ufficio degli atleti.
- 4) La cessazione di appartenenza alla FIDS comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della Federazione stessa. La cessazione non esime comunque l'affiliato dall'adempimento degli obblighi non ancora assolti e dal pagamento dei debiti assunti nei confronti della FIDS o di altri soggetti affiliati o tesserati nel corso del periodo di affiliazione.
- 5) I componenti del Consiglio Direttivo o del diverso organo di amministrazione in carica all'atto della cessazione della qualità di affiliato sono personalmente e illimitatamente responsabili, in via tra loro solidale, dell'adempimento degli obblighi previsti dal precedente comma 4.
- 6) I predetti non possono assumere incarichi o ricoprire cariche dirigenziali all'interno di altre ASA, associazioni o organismi sportivi fino all'integrale soddisfacimento degli obblighi in questione. In caso contrario, il Consiglio Federale della FIDS può respingere o revocare l'affiliazione della nuova società o associazione che li abbia nominati.
- 7) Un'ASA può presentare al Consiglio Federale, entro gli stessi termini per la presentazione della domanda di riaffiliazione, una domanda di legittima sospensione dall'affiliazione stessa, per la documentata impossibilità a svolgere attività sportiva federale. La concessione della sospensione sarà comunicata a mezzo Raccomandata A/R. La sospensione può essere concessa per un massimo di dodici mesi consecutivi. Tale periodo non influisce sull'anzianità federale maturata sino alla data della sospensione, ma nel periodo di sospensione non matura ulteriore anzianità, né può essere esercitato il diritto di voto nelle eventuali assemblee federali.

ART. 8 – RAPPRESENTANZA SOCIALE

- 1) La rappresentanza sociale nei confronti della F.I.D.S. spetta al Presidente od a coloro ai quali un tale potere sia riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli Statuti sociali, purché risultino regolarmente tesserati come Dirigenti per l'anno in corso, alla Federazione stessa.
- 2) È fatto divieto, in base all'art. 90, comma 18 *bis* della L. n. 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della FIDS.

CAPO II I TESSERATI

ART. 9 – SOGGETTI TESSERATI

- 1) Possono entrare a far parte della FIDS, previo tesseramento:
 - a) gli atleti;
 - b) i tecnici;
 - c) i dirigenti federali;
 - d) i dirigenti ed i soci delle ASA;
 - e) gli ufficiali di gara;
 - f) i medici ed i collaboratori sanitari, federali e sociali.
- 2) È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.
Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata

ART. 10 – IL TESSERAMENTO. DEFINIZIONE – DECORRENZA - DURATA REQUISITI

- 1) Il tesseramento è l'atto mediante il quale le persone fisiche sono ammesse a far parte della F.I.D.S., assumendo una delle qualifiche di cui all'art. 10, comma 1 dello statuto.
- 2) Il tesseramento ha validità dal 1 settembre al 31 agosto di ciascun anno.
- 3) Il primo tesseramento può essere richiesto in qualunque momento dell'anno e, se concesso, è efficace con decorrenza immediata e sino al 31 dicembre di ciascun anno.
- 4) Ai sensi dell'art. 10 dello statuto, gli atleti, i dirigenti, i tecnici ed i soci degli affiliati entrano a far parte della FIDS all'atto dell'accoglimento della richiesta di tesseramento nominativamente avanzata dall'ASA di appartenenza e a condizione che l'ASA richiedente risulti regolarmente affiliata o riaffiliata.
- 5) I dirigenti federali entrano a far parte della FIDS all'atto della loro elezione o nomina.
- 6) I tecnici e gli ufficiali di gara, i medici ed i collaboratori sanitari entrano a far parte della FIDS all'atto del loro inquadramento nelle rispettive qualifiche o ruoli federali.
- 7) Il presidente Onorario ed i soci d'onore entrano a far parte della F.I.D.S. all'atto della loro proclamazione da parte dell'Assemblea.
- 8) Il tesseramento degli sportivi stranieri è inoltre effettuato nel rispetto delle disposizioni e dei limiti disposti dai provvedimenti del CONI. In particolare gli stranieri comunitari residenti in Italia sono assimilati agli effetti sportivi ai cittadini italiani; gli stranieri extracomunitari possono essere tesserati se in possesso di regolare visto di ingresso e/o permesso di soggiorno per motivi relativi allo svolgimento di attività sportiva.

ART. 11 – PROCEDURE PER IL TESSERAMENTO

- 1) Per svolgere qualsiasi attività federale è condizione indispensabile presentare la tessera federale valida per l'anno agonistico in corso, o essere comunque presenti all'interno del database federale.
- 2) Il tesseramento degli Atleti/e, dei Dirigenti e dei soci di ASA avviene esclusivamente tramite le ASA di appartenenza. È vietato firmare più di una richiesta di tesseramento.
- 3) La tessera federale viene rilasciata dietro pagamento di una quota annuale il cui importo è fissato dal Consiglio Federale.
- 4) La procedura telematica per il tesseramento è approvata dal Consiglio Federale.
- 5) Un'ASA non può richiedere tesseramenti fino a quando non abbia provveduto alla propria riaffiliazione ed al pagamento di eventuali pendenze dell'anno agonistico precedente.
- 6) Il tesseramento è comprovato da apposita tessera rilasciata dalla Federazione che dà luogo al vincolo di cui al successivo articolo 12.
- 7) Il tesseramento decorre dalla data dell'avvenuto pagamento, ma l'ammissione alle gare e manifestazioni federali, con iscrizione per il tramite dell'ASA, è consentita solo al momento in cui il nominativo è presente nella procedura telematica di verifica del tesseramento in dotazione agli Ufficiali di Gara, a fronte di richiesta di adesione presentata dall'ASA di appartenenza.
- 8) La tessera federale non prevede, di norma, la fotografia. In tal caso per svolgere qualsiasi attività federale deve essere presentato, a richiesta, un documento valido di riconoscimento.
- 9) Qualunque variazione allo status del tesserato, purché consentita dalle norme federali – quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: tesseramento con diversa ASA, cambio di coppia, cambio di categoria – deve essere richiesta per mezzo della procedura telematica specificando, secondo quanto disposto nella procedura, a pena di inammissibilità, la tessera federale per cui viene richiesta la variazione. L'Ufficio del Tesseramento, verificati i presupposti e la fondatezza della richiesta, procede alla variazione, provvedendo, se necessario, all'emissione della nuova tessera federale. Sino a quando il tesserato non riceve la tessera federale rinnovata in base alla richiesta di variazione non potrà essere ammesso a svolgere attività federale.

ART. 12 – VINCOLO SPORTIVO E RINNOVO TESSERAMENTO

- 1) Il vincolo tra l'atleta e l'ASA che ne chiede il tesseramento sorge quando la richiesta di tesseramento è accettata dall'Organo federale. Esso ha durata coincidente con quella del tesseramento, salvo i casi di cui al successivo art.15.
- 2) Il Presidente di ciascuna ASA deve garantire di aver ricevuto e deve conservare le richieste di tesseramento con firma autografa dell'atleta e, se questi è minore d'età, anche dell'esercente la potestà genitoriale.
- 3) Ogni tesserato è tenuto a rispettare il vincolo sportivo per tutta la durata dello stesso o comunque, fino alla data di concessione dell'autorizzazione ad eventuale trasferimento.

ART. 13 – CATEGORIE DI TESSERATI

- 1) Gli Atleti sono classificati, ai fini dell'inquadramento nelle attività sportive federali programmate, nelle categorie stabilite dai Regolamenti Tecnici da sottoporre ad approvazione della Giunta Nazionale del CONI.
- 2) I tecnici e gli Ufficiali di Gara sono classificati in base al livello raggiunto nei percorsi di formazione stabiliti dal settore tecnico e dal settore arbitrale federale.

- 3) Sono tesserati nella categoria di dirigenti sociali il Presidente, i componenti del direttivo delle ASA, per i quali sia richiesto il tesseramento federale, che non rientrino nella categoria degli atleti o dei tecnici.
- 4) Nell'ambito di una stessa ASA è consentito, anche in corso di anno agonistico, il cambio di categoria, previo nulla osta concesso dalla Federazione su richiesta dell'interessato, secondo le modalità di cui al precedente art.11, comma 9. È vietato rivestire più qualifiche contemporaneamente.
- 5) È vietato il duplice tesseramento, così come il tesseramento per più ASA, anche se in differenti categorie.
- 6) Le variazioni di cui al presente articolo non sono ammesse per coloro che sono eletti rappresentanti di categoria ai fini della partecipazione con diritto di voto alle assemblee federali, salvo nel caso in cui gli stessi rinuncino alla qualifica di delegato.
- 7) Ai fini della validità del tesseramento, in caso di pluralità di richieste, è considerata la prima pervenuta in Federazione in ordine di tempo. L'inoltro di più richieste di tesseramento, in violazione dei principi di cui al presente articolo, costituisce comunque infrazione disciplinare sanzionabile dagli organi della Giustizia Federale.
- 8) Ai fini della valutazione di compatibilità tra le qualifiche di insegnante tecnico, arbitro, ufficiale di gara (giudice straordinario – incompatibilità previste nel regolamento del SAF), di componente della giuria di gara (compreso il presidente della stessa) con le cariche federali elettive, per stabilire il limite entro il quale i soggetti non si considerano in servizio continuativo, ai sensi dell'art. 79, comma 4 dello Statuto, si precisa che si considera "in servizio continuativo" il soggetto, iscritto agli Albi/Ruoli disciplinati dal Regolamento del Settore Tecnico e/o dal Settore Arbitrale della FIDS, che eserciti la qualifica per più di dieci volte nell'arco dell'anno sportivo. Al di sotto di tale limite, e sempreché la qualifica sia esercitata al di fuori della regione di appartenenza, l'attività non è considerata in regime di "servizio continuativo". È comunque incompatibile l'esercizio contestuale, ancorché svolto in diverse circoscrizioni territoriali, della qualifica di insegnante tecnico e di quella di Ufficiale di Gara.

ART. 14 – TESSERAMENTO DELL'ATLETA ALLA SCADENZA DEL VINCOLO

- 1) L'atleta che, alla naturale scadenza del vincolo, desidera tesserarsi per altra ASA deve sottoscrivere per quest'ultima una richiesta di tesseramento.

ART. 15 – TRASFERIMENTO DELL'ATLETA PRIMA DELLA SCADENZA DEL VINCOLO

- 1) L'atleta tesserato presso una ASA può trasferirsi presso un'altra ASA anche durante il corso dell'anno sportivo ed entro il 31 luglio di ciascun anno.
- 2) L'associazione di appartenenza può opporsi al nuovo tesseramento per altra ASA da parte dell'atleta solo nel caso in cui e sino a quando il richiedente non abbia soddisfatto eventuali pendenze economiche nei confronti della ASA. A tale scopo, la richiesta di cambio ASA deve obbligatoriamente essere portata a conoscenza dell'ASA di provenienza mediante invio di lettera di dimissioni a mezzo raccomandata A.R. inviata entro il termine del 30 giugno di ciascun anno. Se trascorsi 15 giorni dalla data della ricezione della richiesta (come nel caso del ritorno al mittente per compiuta giacenza), l'ASA di appartenenza non abbia comunicato l'opposizione motivata, a mezzo raccomandata A.R. (anticipata via mail/fax) diretta alla Federazione ed all'atleta, non potrà più avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'atleta né della nuova ASA che ne ha richiesto il tesseramento.
- 3) Le eventuali opposizioni sono decise dal Consiglio federale in occasione della sua prima riunione utile.

ART. 15bis – PASSAGGIO DI UN TESSERATO AD UNA NAZIONE STRANIERA

- 1) L'atleta o ufficiale di gara che intenda tesserarsi in una Federazione straniera riconosciuta dalla Federazione Internazionale di cui la FIDS è membro, deve presentare richiesta di svincolo alla FIDS.
- 2) La FIDS deve esprimersi entro 30 giorni su proposta del Direttore Tecnico Internazionale.
- 3) Per gli atleti di interesse nazionale l'autorizzazione/comunicazione di svincolo potrà contenere limitazioni allo svolgimento dell'attività sportiva internazionale secondo quanto disposto nei regolamenti internazionali.
- 4) All'atto del consenso al passaggio l'atleta o ufficiale di gara perde la qualifica di tesserato.
- 5) La non osservanza di tale norma comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari da scontarsi al momento del rientro in FIDS, rientro che sarà comunque subordinato all'accettazione da parte del Consiglio Federale.

ART. 16 – DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI

- 1) Con il tesseramento alla F.I.D.S., i tesserati soggetti dell'ordinamento sportivo, sono tenuti al rispetto dei medesimi doveri previsti dall'articolo 6 dello Statuto a carico degli affiliati nonché ad osservare i principi del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.
In particolare, il tesserato è tenuto a:
 - a) mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e correttezza, rispettando i principi, le norme e le consuetudini sportive e salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport;

- b) osservare e far osservare le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e rispettare e far rispettare le deliberazioni e le decisioni adottate dagli Organi Centrali o Periferici assunte nella sfera di rispettiva competenza, astenendosi inoltre da qualsiasi forma pubblica di protesta;
 - c) svolgere fundamentalmente e prioritariamente attività agonistica e amatoriale organizzata dalla F.I.D.S.;
 - d) i tesserati di classe B, A (e relative sottoclassi), AS e PD, non possono partecipare ad attività di danza sportiva, non federale, di organizzazioni che assegnano il titolo di Campione in quanto l'attribuzione dello stesso è prerogativa della Federazione Italiana Danza Sportiva, fatto salvo quanto previsto dal CONI relativamente all'attività degli Enti di promozione sportiva riconosciuti;
 - e) mettersi a disposizione degli Organi Centrali e Periferici per collaborare al regolare svolgimento delle Manifestazioni organizzate direttamente dalla Federazione o dagli Organi Federali Periferici o affidate, per l'organizzazione, ad altre ASA;
 - f) rispondere, se selezionato, alle convocazioni della Federazione per far parte delle rappresentative nazionali italiane;
 - g) osservare i provvedimenti disciplinari, le sanzioni adottate dai competenti Organi di Giustizia Federale e farle osservare;
 - h) provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali delle somme dovute alla F.I.D.S. per qualsiasi causa, impegnandosi, altresì, e regolare ogni pendenza verso la F.I.D.S. e verso le altre ASA in caso di cessazione per qualunque motivo dal tesseramento;
 - i) indirizzare eventuali reclami, esposti o denunce esclusivamente agli Organi Federali competenti.
- 2) I tesserati hanno il diritto:
- a) di partecipare all'attività federale per il tramite dei rispettivi affiliati o attraverso il ruolo federale di appartenenza;
 - b) di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali, centrali e periferiche;
 - c) i tecnici e gli atleti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 2 dello statuto, hanno inoltre il diritto di voto nelle Assemblee di categoria di cui all'art. 48 dello Statuto per l'elezione degli atleti e tecnici delegati a partecipare alle assemblee federali in rappresentanza della relativa componente.
- 3) Con la richiesta di tesseramento, il tesserato si impegna ad accettare incondizionatamente lo statuto, i regolamenti e le decisioni degli organi federali ed accetta altresì di partecipare a tutte le attività sportive della F.I.D.S.
- 4) Con l'instaurazione del rapporto di tesseramento, la FIDS provvede, nel rispetto e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, alla copertura assicurativa per gli infortuni personali degli atleti.

ART.17 – CESSAZIONE DEL TESSERAMENTO

- 1) Il tesserato cessa di far parte della F.I.D.S.:
- a) per dimissioni o rinuncia;
 - b) per mancato rinnovo della tessera federale;
 - c) per decadenza o cessazione a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - d) per ritiro della tessera, conseguente alla sanzione disciplinare della radiazione inflitta dai competenti organi federali di giustizia a seguito di gravi violazioni delle norme federali;
 - e) nei casi di cessazione dell'affiliazione dell'ASA di appartenenza previsti dall'art. 9 dello statuto.
- 2) I tesserati delle ASA che hanno cessato di far parte della F.I.D.S. o che hanno presentato domanda di sospensione, hanno facoltà di tesserarsi per altra ASA, segnalando però che l'ASA di provenienza non è più affiliata o che versa in situazione di sospensione.

TITOLO II. ORGANIZZAZIONE FEDERALE

CAPO I ASSEMBLEA NAZIONALE

ART.18 – DISPOSIZIONI GENERALI. CONVOCAZIONE. ORDINE DEL GIORNO. CANDIDATURE. PARTECIPAZIONE. RICORSI AVVERSO L'ATTRIBUZIONE DI VOTO.

1) Disposizioni generali - Le Assemblee Nazionali si distinguono in Generali e di Categoria. Le Assemblee Nazionali Generali possono essere convocate in seduta ordinaria o straordinaria. Le Assemblee Nazionali di Categoria sono convocate nel solo caso di cui all'art. 17 dello Statuto.

2) Convocazione - L'avviso di convocazione dell'Assemblea nazionale deve essere formulato e diramato secondo le modalità, i termini e le procedure di cui all'art. 18 dello statuto. L'avviso di convocazione non è inviato alle ASA e/o ai rappresentanti atleti o tecnici che risultino non in regola con il pagamento della quota

di affiliazione, riaffiliazione o di tesseramento e che stiano scontando sanzioni disciplinari di squalifica o di inibizione inflitte dagli organi federali.

I rappresentanti degli affiliati non aventi diritto al voto che, ai sensi dell'art. 23, comma 2 dello statuto, possono partecipare alle Assemblee con la sola facoltà d'intervento, non hanno diritto a ricevere l'avviso di convocazione, in quanto non compongono l'Assemblea.

Alla comunicazione di convocazione sono allegati, di norma:

- a) l'invito a partecipare;
- b) il modulo per il rilascio della delega;
- c) l'elenco degli aventi diritto a voto;
- d) eventuali altre disposizioni ed informazioni.

Avverso l'erroneo o l'omesso inserimento nell'elenco degli aventi diritto al voto può essere proposto ricorso dagli interessati ai sensi del successivo paragrafo 6).

3) Ordine del giorno - Viene predisposto dal Consiglio Federale e deve prevedere come contenuto necessario:

- a) i bilanci programmatici di indirizzo per il quadriennio successivo, in caso di assemblea quadriennale elettiva;
- b) la relazione del Consiglio Federale e quella del Collegio dei Revisori dei Conti, nel caso di assemblea straordinaria per l'approvazione del bilancio;
- c) le elezioni alle cariche federali nei casi ed alle scadenze previste dallo Statuto.

Possono essere inclusi nell'Ordine del giorno delle Assemblee argomenti richiesti dagli affiliati, purché tali richieste pervengano alla Segreteria Generale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea. La richiesta, scritta e motivata, deve essere indirizzata alla Segreteria Generale, con lettera raccomandata e deve essere previamente approvata dal Consiglio Federale.

4) Candidature - I tesserati, in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 78 dello statuto, che intendono candidarsi alla carica elettiva centrale di Presidente Federale o di Consigliere Federale devono far pervenire la propria candidatura, accompagnata da dichiarazione autografa di possesso dei requisiti di eleggibilità, per iscritto e con le modalità prescritte dall'art. 81 dello Statuto alla Segreteria Generale, almeno 15 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea.

La Segreteria Generale, vagliate le candidature sotto il profilo dell'ammissibilità, predispone le apposite liste suddivise per cariche e predisposte in ordine alfabetico, provvedendo alla occorrente pubblicità mediante affissione all'albo federale e pubblicazione sul sito internet, o altra modalità equipollente, almeno 10 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.

Qualora la Segreteria Generale verifichi, a qualsiasi titolo, l'irregolarità di una candidatura, ne dà motivata comunicazione telegrafica al candidato, che ha facoltà di proporre ricorso ai sensi del successivo paragrafo 6).

Nel caso che il candidato non proponga ricorso, la Segreteria Generale dispone l'esclusione dello stesso dall'elenco dei candidati.

Le liste aggiornate e definitive devono essere consegnate al Presidente dell'Assemblea.

Copie degli elenchi devono essere esposti nella sala assembleare per tutto il periodo della votazione.

Coloro che, in possesso dei requisiti, intendono candidarsi per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, devono presentare alla Segreteria Generale, almeno 15 giorni prima dell'effettuazione dell'Assemblea Generale, la loro candidatura, corredata da dichiarazione sottoscritta di possesso dei requisiti di eleggibilità.

5) Partecipazione - Possono partecipare alle Assemblee i soggetti di cui all'art. 23 dello Statuto, che rientrano nelle condizioni ivi previste. Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, gli affiliati acquisiscono diritto di voto nelle assemblee federali quando maturino un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi antecedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, avendo svolto in tale periodo attività federale con carattere di continuità, potendo dimostrare la partecipazione di propri atleti ad almeno una competizione ufficiale organizzata dalla FIDS ed a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della Federazione. Sono "competizioni ufficiali" quelle organizzate dalla FIDS, anche per il tramite dei propri comitati territoriali o, previa specifica autorizzazione del Consiglio Federale, delle associazioni e società affiliate o enti convenzionati, per l'assegnazione del titolo di Campione Provinciale, Regionale e Italiano (di categoria e/o assoluto). Tutte le restanti competizioni sono definite "competizioni non ufficiali".

6) Ricorsi avverso l'errato od omesso inserimento negli elenchi degli aventi diritto al voto o avverso la non ammissione di una candidatura - Gli interessati possono avanzare ricorso al Consiglio Federale avverso i dati risultanti dall'elenco ufficiale di cui al precedente paragrafo 2) sia per omesso che per errato inserimento nell'elenco degli aventi diritto al voto, ovvero avverso l'ammissione o l'esclusione di una candidatura, risultante dall'elenco di cui al paragrafo 4); il ricorso può essere proposto anche nei confronti di altri aventi diritto a voto o candidati.

Il ricorso deve essere proposto al Consiglio Federale e depositato presso la Segreteria Generale, a pena di irricevibilità, entro e non oltre 48 ore dal momento della ricezione della convocazione o della comunicazione di non ammissione della candidatura, con atto sottoscritto dall'interessato. Il ricorso deve essere, in pari data, a pena di inammissibilità, notificato anche agli eventuali controinteressati e la prova di tale notifica deve essere allegata all'originale presentato in Federazione.

Non è dovuta alcuna tassa. Il termine per le controdeduzioni dei controinteressati è di 48 ore dal ricevimento del ricorso.

I ricorsi sono esaminati e decisi in via di urgenza, entro i 5 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'assemblea; in base alle decisioni adottate, la Segreteria Generale compila una nota di emendamento dell'elenco degli aventi diritto a voto, con l'indicazione delle eventuali variazioni e dei reclami respinti che viene resa nota mediante il sito internet o mezzo equipollente. Analogamente, in relazione ai ricorsi avverso la non ammissione di candidature, la Segreteria Generale compila l'elenco definitivo di cui al precedente paragrafo 4).

L'elenco definitivo è comunque affisso nei locali assembleari.

Le decisioni sui ricorsi sono definitive. Esse sono comunicate tempestivamente agli interessati con ogni mezzo utile entro 48 ore dalla decisione.

ART. 19 – ESERCIZIO DELLA RAPPRESENTANZA DELLE ASA. DELEGHE

1) **Esercizio della rappresentanza delle ASA (Delega “interna”)** - I Presidenti delle ASA possono esercitare in assemblea la legale rappresentanza del sodalizio solo personalmente o mediante un altro componente il Consiglio Direttivo della stessa ASA purché non tesserato come atleta o tecnico munito di delega scritta rilasciata dal Presidente stesso e corredata dell'indicazione della carica rivestita dal delegato.

Eventuali modifiche nella composizione del Consiglio direttivo di un'ASA avente diritto a voto, se non ancora notificate alla FIDS ai sensi del precedente art. 4, devono essere certificate attraverso la presentazione, in sede di Verifica Poteri, del verbale di assemblea dell'ASA con cui è stata deliberata la sostituzione.

2) **Deleghe (Delega “esterna”)** - Ciascun affiliato può farsi rappresentare in assemblea da un altro affiliato avente diritto al voto, purché quest'ultimo abbia sede nella stessa regione del delegante, mediante delega scritta redatta dal legale rappresentante dell'ASA delegante a favore dell'ASA delegata, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 24 dello statuto.

3) **Disposizioni comuni** - Le deleghe previste all'art. 24 dello Statuto, devono essere conferite per iscritto ed essere compilate utilizzando, salvo casi di giustificato impedimento, l'apposito modulo predisposto ed inviato in allegato all'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Nelle Assemblee Nazionali, i rappresentanti degli atleti e dei tecnici, eletti nelle rispettive assemblee regionali di categoria, devono partecipare direttamente e non possono ricevere né rilasciare deleghe. In caso di impedimento a partecipare gli stessi potranno essere sostituiti da un supplente, che sarà individuato nel candidato risultato secondo in graduatoria per numero di voti.

I rappresentanti eletti per la componente tecnica (atleti/tecnici) non possono partecipare alle Assemblee Nazionali in rappresentanza dell'ASA di appartenenza.

Qualora nel corso del quadriennio, il rappresentante eletto per la componente atleti o tecnici sia nel frattempo divenuto Presidente di ASA, potrà partecipare all'Assemblea federale per esercitare la rappresentanza di categoria, a condizione che l'ASA di appartenenza sia rappresentata, in forza di delega interna, da un componente del Consiglio Direttivo.

Le limitazioni alla possibilità di ricevere delega da parte dei Presidenti e Consiglieri dei Comitati Regionali, nonché da parte dei Presidenti dei comitati Provinciali di cui all'art. 24 dello Statuto valgono con riferimento alle assemblee territoriali di rispettiva competenza.

È ammesso il rilascio di al massimo due deleghe da parte degli atleti e dei tecnici a favore di altri atleti o tecnici della medesima categoria e della stessa Regione di appartenenza nelle Assemblee Regionali di Categoria.

ART. 20 – COMMISSIONE VERIFICA POTERI: COMPETENZE

1) La Commissione Verifica Poteri (CVP) svolge i compiti previsti dall'art. 20 dello Statuto.

2) Essa è composta da almeno tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Federale, scelti preferibilmente tra i componenti gli Organi di Giustizia. I membri la CVP non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive.

3) Ove parte dei componenti la Commissione non diano disponibilità per effettuare la verifica Poteri in occasione dei lavori assembleari, la Commissione stessa può essere integrata da altri soggetti, in possesso di idonee capacità ed esperienza.

4) La Commissione termina le sue funzioni allorché la presidenza dell'assemblea dà inizio alle operazioni di voto.

5) La Commissione ha il compito di verificare il diritto di partecipazione e di esercizio del voto.

- 6) La Commissione deve redigere sommario verbale e riferire, in apertura di assemblea, su tutte le posizioni che ha considerato irregolari ai fini della partecipazione e del diritto di voto, nonché su tutte le contestazioni relative.
- 7) La Commissione è il solo organo competente a constatare la validità dell'assemblea.
- 8) Eventuali contestazioni sulle decisioni adottate dalla Commissione vengono risolte dall'assemblea immediatamente dopo l'insediamento della presidenza.

ART.21 – OPERAZIONI DI VERIFICA POTERI

- 1) Il Segretario Generale della FIDS consegna alla Commissione:
 - a) l'elenco degli affiliati aventi diritto a voto distinti per Regione;
 - b) l'elenco dei rappresentanti della componente atleti aventi diritto a voto;
 - c) l'elenco dei rappresentanti della componente tecnici aventi diritto a voto;
- 2) La Commissione, all'atto del suo insediamento nella sede, data ed ora fissati, constatato che il materiale consegnato corrisponde a quanto previsto al precedente comma 1, inizia le procedure di propria competenza e compila il verbale per quanto dallo stesso previsto nel corso delle operazioni preliminari;
- 3) terminate le operazioni di cui al precedente comma 2, la Commissione, all'ora fissata nell'avviso di convocazione, dichiara aperte le procedure di verifica poteri e consente l'accesso degli aventi diritto a voto.
- 4) Per ciascun partecipante, verificata la regolarità dell'invito e della delega eventualmente allo stesso conferita, e constatato che lo stesso sia incluso nel rispettivo elenco, la Commissione preliminarmente procede alla sua identificazione tramite valido documento munito di fotografia e tessera federale
- 5) Effettuato il controllo sul numero degli accreditati e dei corrispondenti voti validamente presenti, la Commissione rimette al Presidente dell'assemblea un verbale riepilogativo delle operazioni di verifica poteri, salvo aggiunte che potranno essere effettuate nel corso dell'Assemblea nel caso dell'arrivo di aventi diritto a partecipare all'Assemblea successivo all'inizio della stessa.

ART.22 – SVOLGIMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI

- 1) L'Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente Federale, o da chi ne fa le veci, che ne assume la presidenza provvisoria.
- 2) L'Assemblea prende atto della relazione della Commissione sulle operazioni di verifica poteri, contenente l'indicazione dei quorum per la validità dell'Assemblea stessa in prima e seconda convocazione.
- 3) Subito dopo, su invito del Presidente Federale in funzione di Presidente provvisorio, gli aventi diritto a voto procedono alla elezione dell'Ufficio di Presidenza, che può aver luogo anche per acclamazione. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, da un Vice Presidente e da un Segretario.
L'Assemblea elegge, altresì, con le stesse modalità il Collegio degli Scrutatori composto da un Presidente e da due componenti scelti tra le persone presenti ed aventi diritto al voto, i quali procederanno alle incombenze loro assegnate dal Presidente dell'Assemblea. Non possono fare parte dell'Ufficio di Presidenza i componenti del Consiglio federale o del Collegio degli Scrutatori, i candidati alle cariche federali o i componenti la CVP.
L'Ufficio di Presidenza, così eletto, si insedia nelle funzioni.
- 4) L'Assemblea procede alla risoluzione di eventuali controversie insorte in sede di verifica poteri relative alla partecipazione ed al diritto di voto. Tali controversie vengono decise con votazione a maggioranza semplice con l'astensione della parte interessata.
- 5) Al termine di questa fase, il Presidente dell'Assemblea passa alla trattazione delle materie oggetto dell'ordine del giorno, seguendo lo stesso ordine, salvo diversa delibera dell'Assemblea e, in relazione a ciascuna delibera, dispone l'inizio delle operazioni di voto.
- 6) L'Assemblea, salvo i casi di cui al successivo art. 24, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi. Le deliberazioni sono assunte a voto palese, per alzata di mano o a mezzo sistemi informatici equipollenti e controprova nei casi dubbi. La relativa verifica è compito del segretario e degli scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea comunica il risultato. La votazione per acclamazione richiede l'unanimità. Nel calcolo della maggioranza dei voti espressi non si tiene conto delle astensioni e, se la votazione avviene per scrutinio segreto, non si tiene conto delle schede bianche e di quelle nulle.
- 7) Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di:
 - a) dirigere i lavori dell'Assemblea stessa;
 - b) concedere o togliere la parola a quanti intendano intervenire o intervengano sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - c) fissare la durata massima ed il numero degli interventi;
 - d) accettare o no mozioni d'ordine e porle in discussione determinandone la precedenza;
 - e) determinare il sistema di votazione, tenendo conto di quanto previsto all'art. 26 dello Statuto;
 - f) effettuare la proclamazione degli eletti;
 - g) dichiarare esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e dichiarare chiusa l'Assemblea al termine dei lavori;

- h) concedere una replica (una sola) alla risposta effettuata dal relatore sull'argomento trattato; in tal caso però è concessa la contro replica al relatore.
 - i) sospendere i lavori dell'Assemblea, sia per esigenze di ordine materiale, sia per necessità di consultazione reciproca dei partecipanti.
 - j) aggiornare l'Assemblea ad altra data qualora non si siano esaurite le discussioni dell'ordine nelle giornate previste dalla convocazione.
 - k) controllare la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalidare tutti gli atti ad essa relativi.
- 8) Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa e di sottoscriverlo, unitamente al Presidente dell'Assemblea e agli scrutatori.
- 9) Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso di impedimento momentaneo o definitivo.

ART. 23 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ELEZIONI

- 1) Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta – ovvero mediante strumento elettronico od informatico equipollente – in cabina o in luogo isolato.
- 2) L'inizio delle operazioni di voto è proclamato dal Presidente dell'Assemblea.
- 3) Le votazioni procedono, in modo separato e successivo tra loro, secondo il seguente ordine:
 - a) Presidente della Federazione;
 - b) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) Consiglieri Federali.
- 4) Salvo diversa modalità deliberata dall'Assemblea, gli aventi diritto a voto, a seguito della prima chiamata, votano, con votazioni separate, per il Presidente della Federazione e per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e, a seguito della seconda chiamata, distintamente per ciascuna categoria, per i Consiglieri federali delle rispettive categorie.
Dopo la votazione per il Presidente Federale, viene effettuato subito il relativo scrutinio, con proclamazione del risultato. In caso di necessità di procedere a successiva votazione di ballottaggio, la stessa potrà essere chiamata unitamente alle altre votazioni.
- 5) Gli aventi diritto al voto sono ammessi alle urne previa verifica dell'accredito ricevuto e previa sottoscrizione nell'apposito elenco, in corrispondenza del proprio nominativo.
- 6) All'atto dell'ammissione alle urne l'avente diritto al voto riceve le schede (ovvero lo strumento equipollente per l'espressione del voto). Le schede per l'elezione dei Consiglieri Federali sono distinte per ciascuna delle tre categorie ed i rappresentanti (rappresentanti di ASA, ovvero rappresentanti tecnici o rappresentanti atleti) ricevono solo quella relativa alla votazione di propria competenza. Tutti gli aventi diritto al voto, presenti in assemblea, invece, ricevono le schede per la votazione del Presidente federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 7) Le preferenze da indicare sono:
 - a) una per la votazione relativa all'elezione del Presidente della Federazione;
 - b) in numero pari a quello dei posti disponibili per la votazione relativa all'elezione dei consiglieri federali nelle diverse componenti;
 - c) una per la votazione relativa all'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 8) Le votazioni possono avvenire sia a mezzo di schede cartacee da inserire, debitamente piegate, direttamente nell'urna corrispondente, sia a mezzo di strumenti elettronici o informatici eventualmente predisposti dalla Segreteria Generale, purché gli stessi garantiscano la segretezza del voto ed il rispetto dei principi in materia di votazioni previsti nello statuto e nel presente regolamento.
- 9) L'espressione palese del voto determina la nullità dello stesso.
- 10) All'ora indicata dal Presidente dell'Assemblea le operazioni di voto sono dichiarate ufficialmente chiuse. Gli elettori ancora presenti nel seggio hanno comunque diritto di votare.

ART. 24 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO

- 1) Immediatamente dopo la chiusura di ciascuna votazione, il Collegio degli Scrutatori inizia le operazioni di scrutinio, in forma pubblica, seguendo l'ordine delle votazioni indicato al precedente art. 24. Il computo dei voti è affidato agli scrutatori sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea.
- 2) Nel verbale di scrutinio, rispettivamente per ciascuna votazione, deve essere riportato il numero dei votanti, il numero di preferenze ottenuto da ciascun candidato, il numero delle schede bianche ed il numero delle schede nulle.
- 3) È definita scheda bianca quella nella quale non siano riportate annotazioni di alcun genere.
- 4) È definita scheda nulla quella che non consenta la chiara identificazione della volontà dell'elettore o che contenga un numero di preferenze superiore a quello consentito, ovvero che sia tale da permettere l'identificazione dell'elettore stesso.
- 5) Delle schede bianche o nulle, come pure di ogni controversia insorta al riguardo, deve essere fatta specifica menzione sul verbale di scrutinio. In caso di contrasto circa la validità di una scheda il Presidente dell'Assemblea esprime al riguardo giudizio insindacabile.

- 6) Al termine delle operazioni il Collegio degli Scrutatori redige un elenco definitivo dei candidati e dei voti da ciascuno ottenuti.
- 7) Per le elezioni a cariche Federali vengono eletti nell'ordine coloro i quali hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità prevale in graduatoria il più anziano per tesseramento continuativo alla FIDS, in relazione alla categoria di appartenenza e, in caso di ulteriore parità, prevale il più anziano di età anagrafica.
- 8) Tra i consiglieri federali atleti, ove non risulti tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, è comunque eletta la candidata atleta donna che ha riportato il miglior piazzamento.
- 9) Fa eccezione l'elezione del Presidente Federale il quale dovrà riportare, in ogni caso, anche di ballottaggio, almeno la metà più uno dei voti presenti.
- 10) Le schede di votazione devono essere conservate ed allegate agli atti dell'Assemblea.
- 11) Al termine delle operazioni di scrutinio deve essere consegnato alla Segreteria Generale un plico contenente:
 - a) il verbale delle operazioni di scrutinio;
 - b) l'elenco degli affiliati aventi diritto al voto;
 - c) l'elenco degli affiliati aventi diritto a partecipazione;
 - d) l'elenco dei delegati della componente atleti avente diritto a voto;
 - e) l'elenco dei delegati della componente tecnici avente diritto a voto;
 - f) le deleghe presentate;
 - g) le schede elettorali scrutinate per ciascuna votazione.

ART. 25 – VERBALE DELL'ASSEMBLEA

- 1) Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario, è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e fa fede assoluta dei fatti e degli interventi accaduti nel corso dello svolgimento dei lavori assembleari.
- 2) Al verbale sono allegati il verbale dei lavori della Commissione Verifica Poteri e quello del Collegio degli Scrutatori
- 3) Ciascun partecipante, avente diritto a voto all'Assemblea Nazionale ed ogni rappresentante di Associazione ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.
- 4) Copia del detto verbale è trasmessa al CONI.

ART. 26 – IMPUGNAZIONE DELLA VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI O DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE DALLE STESSE

- 1) Avverso la validità delle deliberazioni assunte dalle Assemblee Nazionali è ammissibile ricorso alla Corte Federale d'Appello, ai sensi del Regolamento di Giustizia da parte delle ASA o dei tesserati che ne abbiano interesse.
- 2) Il ricorso deve essere depositato, a pena di decadenza, in originale presso la Segreteria Generale entro 7 giorni dalla data di celebrazione della Assemblea a cui si riferisce. In caso di assemblea Elettiva, si considerano controinteressati tutti i candidati eletti e, pertanto, il ricorso deve essere depositato in Segreteria Generale, nel termine indicato, con la prova della avvenuta notifica a mezzo raccomandata A.R. ad almeno un controinteressato.
- 3) Sul ricorso la Segreteria Generale formula nei termini assegnati dalla Corte Federale d'Appello una propria relazione, allegando la documentazione ritenuta necessaria o richiesta dall'Organo Giudicante.
- 4) La decisione della Corte Federale d'Appello è definitiva.

CAPO II ORGANI CENTRALI

ART. 27 – PRESIDENTE - VICE PRESIDENTI

- 1) Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Nazionale in conformità a quanto previsto dallo Statuto. È organo della FIDS di cui esercita la legale rappresentanza in tutte le sedi ove ciò sia richiesto.
- 2) il Vice Presidente Vicario e l'altro Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Federale, di cui fanno parte, nella prima riunione utile del Consiglio Federale dopo l'assemblea Nazionale Elettiva. I due Vice Presidenti decadono per revoca motivata dell'incarico dal Consiglio Federale. Nella stessa riunione si provvederà all'elezione dei sostituti.

ART. 28 – CONSIGLIO FEDERALE

- 1) La composizione, la durata, i casi di decadenza, le integrazioni e le competenze sono regolate negli artt. 29, 30, 31, 32, 33 e 34 dello Statuto.
- 2) Nella lettera di convocazione, da inoltrarsi secondo le modalità previste dall'art. 32, comma 2, dello statuto, deve essere precisato l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

- 3) La convocazione deve essere effettuata almeno 3 giorni prima della data dell'effettuazione. Nello stabilire l'ordine del giorno il Presidente avrà presente le proposte formulate per iscritto dai componenti il Consiglio Federale.
L'avviso di convocazione deve essere inviato anche ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 4) Le riunioni del Consiglio Federale sono valide quando risulti presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.
- 5) Le votazioni sono effettuate per appello nominale o per alzata di mano.
In caso di parità numerica dei voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
- 6) Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.
- 7) Le deliberazioni del Consiglio Federale sono verbalizzate a cura del Segretario Generale. Esse devono essere compiutamente motivate e contenere, oltre ai riferimenti normativi eventualmente necessari, l'indicazione dell'organo proponente, lo svolgimento dell'istruttoria (ivi incluse le valutazioni di ordine tecnico che si richiedano in relazione all'argomento trattato) nonché, in caso di oneri a carico del bilancio federale, l'indicazione della copertura finanziaria.
Le delibere possono prevedere il termine e le eventuali condizioni cui debba essere sottoposta la loro esecutività. In ogni altro caso, esse si intendono immediatamente esecutive. Le delibere di interesse generale sono rese pubbliche per mezzo di comunicati della Federazione ed entrano in vigore all'atto della pubblicazione anche sul solo sito internet federale.
- 8) I verbale può essere approvato seduta stante o nella seduta consiliare immediatamente successiva.

ART. 29 – CONSIGLIO DI PRESIDENZA

- 1) La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento del Consiglio di Presidenza sono regolate negli artt. 37 e 38 dello Statuto.
- 2) Al Consiglio di Presidenza possono essere delegate dal Consiglio Federale la gestione degli affari correnti, nonché le competenze – non esclusive – di cui all'art. 31, comma 2 dello Statuto.
- 3) Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono valide quando risultino presenti almeno tre componenti, tra i quali il Presidente Federale.
- 4) Le votazioni sono effettuate per appello nominale o per alzata di mano. In caso di parità numerica dei voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
- 5) Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.
- 6) Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il funzionamento del Consiglio federale.

ART. 30 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 1) La composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono stabiliti dagli artt. 39, 40 e 41 dello Statuto.
- 2) Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente.
- 3) In caso di urgenza il preavviso può essere limitato a 3 giorni ed è ammessa anche la convocazione telegrafica o telefonica.
- 4) Delle riunioni è redatto un processo verbale sottoscritto dal Presidente, da trascrivere in un apposito registro delle adunanze e deliberazioni.

ART. 31 – LA CONSULTA DEI PRESIDENTI DEI COMITATI PERIFERICI - FUNZIONAMENTO.

- 1) La Consulta di cui all'art. 42 dello Statuto ha funzioni propositive e consultive e discute, quando convocata, sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, esprimendo sugli stessi argomenti parere non vincolante.
- 2) Gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno sono proposti da almeno il 20% dei componenti la consulta. Ad essi vanno aggiunti gli argomenti ritenuti opportuni dal Consiglio Federale.
- 3) La Consulta è convocata e presieduta dal Presidente Federale. È validamente riunita qualunque sia il numero dei componenti presenti. Il Consiglio Federale, nella riunione in cui delibera l'ordine del giorno della successiva consulta nomina un Consigliere coordinatore e relatore.
- 4) I lavori della Consulta sono preparati, istruiti e diretti dall'Ufficio di coordinamento territoriale, composto da tre membri nominati dal Consiglio Federale in rappresentanza, rispettivamente, del Nord, del Centro e del Sud del paese.

Il loro incarico è annuale. L'Ufficio di Coordinamento si occupa di predisporre ed approfondire i temi e gli argomenti da proporre al Consiglio Federale affinché siano inseriti nell'ordine del giorno della successiva consulta. L'Ufficio può, altresì, fungere da organismo coordinatore per la raccolta delle sottoscrizioni dei componenti della Consulta, di cui al comma 2, per l'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

CAPO III ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

ART. 32 – NORME GENERALI

- 1) L'organizzazione federale periferica è articolata in comitati periferici da istituire in ogni circoscrizione regionale o provinciale.
- 2) In ogni Regione con almeno 10 ASA aventi diritto al voto è costituito un Comitato Regionale la cui competenza si estende sul territorio regionale e che ha sede nel capoluogo della Regione.
- 3) In ogni Provincia con almeno 7 ASA aventi diritto al voto è costituito un Comitato Provinciale la cui competenza si estende nel territorio provinciale con sede nel capoluogo della Provincia.

ART. 33 – NORME COMUNI SULLE ASSEMBLEE PERIFERICHE

- 1) Le Assemblee periferiche (Regionali o Provinciali) si distinguono in: Ordinarie e Straordinarie e sono regolate dagli artt. 46, 47 e 49 dello Statuto, per le Assemblee Regionali, nonché gli artt.57 e 58 dello Statuto per le Assemblee Provinciali. Si applicano, inoltre, nei limiti di compatibilità e salvo diversa previsione espressa, le disposizioni previste dallo statuto e dal presente regolamento in materia di Assemblee Nazionali, ordinarie o straordinarie.

A livello regionale, inoltre, si riunisce una volta ogni quadriennio in via ordinaria l'Assemblea Regionale di Categoria, per l'elezione dei rappresentanti delle categorie degli atleti e dei tecnici di cui all'art.21, comma 2 dello Statuto.

Tale elezione è regolata, salvo espressa previsione degli artt. 21 e 48 dello Statuto e dall'art. 35 del presente Regolamento, dalle disposizioni previste per le assemblee regionali.

- 2) L'ordine del giorno delle Assemblee periferiche deve essere predisposto dal Consiglio del Comitato periferico.

Il verbale dell'Assemblea deve essere immediatamente rimesso alla Segreteria Generale.

- 3) Per concorrere alle cariche degli Organi Periferici, le candidature, da inoltrarsi ai competenti Comitati Regionali, devono essere presentate per iscritto presso la sede del Comitato nel rispetto delle modalità e procedure indicate all'art. 81 dello Statuto e 19, comma 4 del presente Regolamento, almeno 15 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. Le stesse devono essere accompagnate da una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti prescritti. L'Organo periferico, vagliate le candidature sotto il profilo dell'ammissibilità, predispone le apposite liste suddivise per cariche e predisposte in ordine alfabetico, provvedendo alla occorrente pubblicità almeno 10 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea, mediante affissione all'albo del Comitato e immediato invio alla Segreteria Generale per la pubblicazione sul sito internet, o altra modalità equipollente.

- 4) Gli interessati possono avanzare ricorso al Consiglio Federale sia per omissis o errato inserimento nell'elenco degli aventi diritto al voto, sia per l'ammissione o l'esclusione di una candidatura; il ricorso può essere proposto anche nei confronti di altri aventi diritto a voto o candidati.

Il ricorso deve essere proposto al Consiglio Federale e depositato presso la Segreteria Generale, a pena di irricevibilità, entro e non oltre 48 ore dal momento della ricezione della convocazione o della comunicazione di non ammissione della candidatura, con atto sottoscritto dall'interessato. Il ricorso deve essere, in pari data, a pena di inammissibilità, notificato anche agli eventuali controinteressati e la prova di tale notifica deve essere allegata all'originale presentato in Federazione.

Non è dovuta alcuna tassa. Il termine per le controdeduzioni dei controinteressati è di 48 ore dal ricevimento del ricorso.

I ricorsi sono esaminati e decisi in via di urgenza, entro i 5 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'assemblea. In base alle decisioni adottate, la Segreteria Generale compila una nota di emendamento dell'elenco degli aventi diritto a voto, con l'indicazione delle eventuali variazioni e dei ricorsi respinti. Analogamente, in relazione ai ricorsi avverso la non ammissione di candidature, la Segreteria Generale compila l'elenco definitivo dei candidati.

Le decisioni sui ricorsi sono definitive. Esse sono comunicate tempestivamente agli interessati con ogni mezzo utile.

- 5) Avverso la validità o deliberazioni delle Assemblee periferiche i ricorsi vanno presentati, secondo le stesse modalità e procedure di cui al comma precedente, al Consiglio Federale in forma scritta, a pena di inammissibilità, entro 10 giorni, dalla data di celebrazione dell'Assemblea.
- 6) La Segreteria Generale, ricevuto il verbale dell'Assemblea e gli eventuali ricorsi, sottopone gli stessi al Consiglio federale che, effettuato il controllo di legittimità e assunta ogni occorrente decisione in ordine agli eventuali ricorsi, convalida o meno i risultati delle elezioni in occasione della sua prima riunione utile e ne dà comunicazione formale al Comitato interessato e agli eventuali ricorrenti.
- 7) In caso di mancata convalida dei risultati delle elezioni, il Consiglio Federale assume i provvedimenti conseguenti per garantire la funzionalità del Comitato ed il regolare andamento dell'attività federale.

ART. 34 – PROCEDURE PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI NELLE ASSEMBLEE DI CATEGORIA.

- 1) **Determinazione del numero dei delegati.** Entro il 10 dicembre dell'anno olimpico, la Segreteria federale effettua il calcolo del numero dei delegati da eleggere per la rappresentanza alle assemblee federali nazionali della componente atleti e tecnici per il quadriennio successivo. Tale calcolo si basa sul numero di ASA, distinte per regione di appartenenza che, alla data di celebrazione dell'assemblea nazionale, avranno maturato l'anzianità prevista per l'esercizio del diritto di voto.
Nel caso in cui – alla data del 10 dicembre – non fosse ancora indetta l'assemblea nazionale, si farà riferimento ai termini ultimi previsti statutariamente del 15 marzo per l'assemblea elettiva quadriennale.
Qualora l'Assemblea Nazionale elettiva venga celebrata in via straordinaria per il rinnovo degli Organi elettivi a seguito di loro decadenza – e tale rinnovo abbia validità per il quadriennio successivo –, le elezioni dei delegati da eleggere per la rappresentanza della componente atleti e tecnici per il quadriennio successivo potranno essere svolte contestualmente alle assemblee indette per il rinnovo degli organi territoriali elettivi in data successiva all'assemblea nazionale utilizzando, in tal caso, per la determinazione del numero dei delegati da eleggere, i medesimi dati acquisiti in occasione dell'assemblea nazionale elettiva straordinaria già celebrata.
Il numero di ASA così risultanti per ciascuna regione rappresenta il 70% delle unità totali disponibili nella regione e, pertanto, il numero dei posti disponibili per la rappresentanza delle categorie degli atleti e dei tecnici sarà pari rispettivamente al 20% ed al 10% di dette unità totali.
Il calcolo può essere approssimato per eccesso o per difetto ai sensi dell'art. 21, 4° comma dello Statuto.
- 2) **Comunicazione ai Comitati Regionali.** Il numero dei delegati di cui al comma precedente è comunicato dalla Segreteria Generale a ciascun Comitato regionale con ogni mezzo utile, immediatamente.
- 3) **Convocazione.** I Presidenti dei Comitati regionali convocano le assemblee di categoria almeno 30 giorni prima della celebrazione, ai sensi dell'art. 48 u.c. e 18 dello Statuto Federale.
- 4) **Elezione dei rappresentanti delle categorie.** L'assemblea elegge i delegati di categoria nel numero indicato dalla Segreteria Generale, scegliendoli tra i candidati a rivestire tale ruolo secondo le indicazioni fornite da ciascun Comitato Regionale o anche in sede di assemblea, ove chi presiede avrà cura di rendere noti e consultabili i nominativi dei candidati.
- 5) **Svolgimento.** L'elezione è regolata, salvo espressa previsione degli artt. 21 e 48 dello Statuto e dall'art. 35 del presente Regolamento, dalle disposizioni previste per le assemblee regionali.
Nelle Assemblee Regionali di Categoria è ammesso il rilascio di al massimo due deleghe da parte degli atleti e dei tecnici a favore di altri atleti o tecnici della medesima categoria e della stessa Regione di appartenenza

ART. 35 - COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO E DURATA DEI COMITATI PERIFERICI

- 1) La composizione ed il funzionamento dei Comitati Regionali e Provinciali sono disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 45 e segg. dello statuto, nonché dagli artt. 56 e segg. dello statuto.
- 2) I consiglieri regionali, nella prima riunione eleggono, nel loro seno, un Vice Presidente. Nominano, altresì, un Segretario scegliendolo anche tra persone diverse dai componenti il Consiglio regionale.
I Consiglieri Provinciali nella prima riunione nominano un Vice Presidente ed un Segretario scegliendolo tra i consiglieri.
Il Vice Presidente, in caso di indisponibilità temporanea del Presidente, lo sostituisce integralmente.
- 3) Il Consiglio del Comitato periferico si riunisce periodicamente, e comunque non meno di 4 volte l'anno.
Il Consiglio è convocato dal Presidente o anche su richiesta scritta a mezzo Raccomandata e motivata della metà più uno dei Consiglieri.
La convocazione del Consiglio deve essere portata a conoscenza di tutti i Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno all'ora data e luogo, almeno 3 giorni prima della data di effettuazione.
- 4) Di ogni riunione viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, che deve essere conservato negli archivi del Comitato periferico.
- 5) I Comitati Periferici, qualora venga loro attribuita, con delibera del Consiglio Federale, autonomia amministrativa contabile, sono tenuti a predisporre ed approvare un bilancio di previsione dell'attività dell'esercizio successivo ed un rendiconto consuntivo dell'attività svolta nell'esercizio precedente, da inviare al Consiglio Federale per la approvazione.
Qualora non siano dotati di autonomia amministrativa, i Comitati presentano al Consiglio Federale relazioni sui programmi di attività e la rendicontazione delle anticipazioni ricevute.
Con apposite norme per la amministrazione e gestione delle strutture periferiche vengono disciplinati gli adempimenti di cui al presente comma
- 6) I Comitati periferici devono curare, a livello locale, la promozione dello sport della Danza sportiva incoraggiando e coordinando le iniziative favorevoli allo sviluppo soprattutto del settore giovanile.
- 7) I Comitati periferici provvedono in particolare:
 - a) a indire, organizzare, curare manifestazioni agonistiche, che rientrano nella propria competenza, sviluppare i rapporti tra le ASA;

- b) a collaborare con la Segreteria Generale durante le manifestazioni agonistiche nazionali che si svolgono nel territorio di competenza;
 - c) a vigilare sull'osservanza, da parte della ASA, delle disposizioni di natura tecnica, organizzativa, disciplinare emanate dagli Organi Centrali;
 - d) ad istituire e mantenere contatti con gli Impianti di Danza sportiva, Enti Pubblici e Sportivi del territorio di competenza;
- Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste per il funzionamento del Consiglio federale

ART. 36 – IL PRESIDENTE DEL COMITATO PERIFERICO

- 1) Il Presidente del Comitato periferico è responsabile unitamente ai componenti del Consiglio e del funzionamento dello stesso nei confronti dell'Assemblea periferica e del Consiglio Federale.
- 2) Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il Presidente del Comitato è tenuto a consegnare, entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, a chi lo sostituisce documenti e beni d'appartenenza del Comitato, in suo possesso con redazione di apposito verbale di consegna.
- 3) Il Presidente del Comitato Periferico risponde, unitamente ai componenti il Consiglio Periferico, degli atti compiuti nell'ambito della propria gestione e la Federazione ha azione di responsabilità nei loro confronti, in caso di danni causati al patrimonio federale da cattiva gestione.

ART.37 – IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA REGIONALE

- 1) Il Consiglio di Presidenza Regionale è costituito, ai sensi dell'art. 45, comma 5, lett. d) dello Statuto nei Comitati Regionali ove abbiano sede più di 50 ASA.
- 2) Il Consiglio di Presidenza Regionale è composto dal Presidente Regionale e da due Consiglieri Regionali, eletti dal Consiglio Regionale nella sua prima riunione utile su proposta del Presidente.
- 3) Per il funzionamento del Consiglio di Presidenza Regionale si applicano le disposizioni degli artt. 37 e 38 dello Statuto, in quanto compatibili.

ART. 38 – IL DELEGATO REGIONALE O PROVINCIALE

- 1) Nelle regioni o nelle provincie con un numero di affiliati aventi diritto al voto inferiore rispettivamente a 10 o a 7 viene nominato, dal Consiglio Federale, un Delegato il quale ha lo specifico mandato di addivenire alla Costituzione del Comitato periferico.
- 2) La carica è quadriennale e può essere rinnovata.
- 3) Rientrano tra le competenze del Delegato:
 - a) contribuire, nell'ambito del territorio di competenza alla realizzazione dei fini di cui all'art. 3 dello Statuto, operando per la costituzione ed affiliazione di nuove Associazioni Sportive e per l'assistenza a quelle già esistenti;
 - b) informare tempestivamente il Consiglio Federale, di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva realizzabile nel territorio di competenza;
 - c) intervenire, nell'interesse della F.I.D.S. e degli affiliati, presso l'Organizzazione Periferica del CONI, e le Autorità locali;
 - d) osservare ed applicare le norme federali, attuare per quanto di competenza, le decisioni del Consiglio Federale.
- 4) Qualora alla carica si nominato un atleta o un tecnico o un Ufficiale di Gara questi non può praticare le attività della categoria di appartenenza per la durata del mandato.

ART.39 – LE CONSULTE REGIONALI E PROVINCIALI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI

- 1) Le Consulte regionali e provinciali degli Atleti e dei Tecnici costituiscono gli organi rappresentativi di categoria a livello regionale e provinciale.
- 2) Essi hanno funzioni propositive e consultive e si rapportano con il corrispondente Comitato Territoriale, al quale propongono argomenti riguardanti l'attività federale nell'ambito della circoscrizione territoriale di appartenenza, ovvero al Consiglio Federale, al quale possono sottoporre tematiche di rilievo sportivo nazionale od internazionale.
- 3) La convocazione e la direzione dei lavori è affidata al Presidente del Comitato periferico competente, ovvero al rappresentante di categoria eletto nella regione più anziano di età.
- 4) La convocazione e la celebrazione avvengono senza formalità ma deve esserne dato avviso presso la sede del Comitato regionale e, ove possibile, con mezzi informatici.
- 5) L'Ordine del Giorno delle consulte Regionali è predisposto dai Delegati rappresentanti della categoria eletti nella regione, ovvero in base ad espresse richieste sottoscritte da almeno 20 atleti o 10 tecnici.
- 6) L'ordine del giorno delle Consulte Provinciali è predisposto dal Presidente Provinciale ovvero in base a espresse richieste sottoscritte da almeno 20 atleti o 10 tecnici.

CAPO IV STRUTTURE FEDERALI

ART. 40 – FUNZIONI DELLA SEGRETERIA GENERALE

- 1) La Segreteria Generale dà esecuzione alle deliberazioni degli Organi Centrali della Federazione.
- 2) La Segreteria Generale è retta dal Segretario Generale che, nominato dal Presidente previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale, è responsabile del suo funzionamento.
- 3) Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della federazione.
- 4) Il Segretario Generale è in particolare responsabile:
 - a) della conservazione dei documenti contabili e amministrativi;
 - b) della diramazione dei comunicati ufficiali, dell'aggiornamento della corrispondenza, della stesura ed emissione delle convocazioni e dei verbali e sedute di Organi Federali Centrali e dell'ordinata e completa custodia dell'archivio federale;
- 5) Il Segretario partecipa, senza diritto al voto, alle Assemblee Federali, a tutte le riunioni del Consiglio Federale, del Consiglio di Presidenza e della Consulta dei Presidenti degli Organi Periferici e ne redige i verbali.
- 6) Il Segretario generale non può ricoprire altre cariche nell'ambito federale.

ART. 41 – ORGANIZZAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA

- 1) Fanno capo alla Segreteria Generale i seguenti compiti, attraverso i quali la FIDS persegue il miglior conseguimento delle proprie finalità, e a cui possono corrispondere articolazioni organizzative delineate dal Consiglio Federale:
 - a) Rapporti Internazionali,
 - b) Rapporti con gli Organi periferici,
 - c) Marketing,
 - d) Stampa.
 - e) Informatizzazione,
 - f) Carte Federali,
 - g) Tesseramenti,
 - h) Amministrazione
- 2) L'ordinamento e il funzionamento di tali articolazioni è regolato con delibere del Consiglio Federale nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti federali

ART. 42 – IL SETTORE TECNICO – STRUTTURA E COMPITI

- 1) Il Settore Tecnico Federale (STF), è la struttura della Federazione Italiana Danza Sportiva preposta alla cura, all'organizzazione, alla realizzazione di tutte le attività relative alla formazione, inquadramento, aggiornamento dei Tecnici Federali a tutti i livelli e per tutte le specialità della danza sportiva.
- 2) Il STF coordina l'attività di coloro che sono iscritti alla FIDS ed inquadrati nell'Albo dei Tecnici Federali.
- 3) Il STF ha competenza tecnica esclusiva nelle manifestazioni di Danza Sportiva approvate dalla FIDS.
- 4) Il STF ha le competenze di cui all'art.65 dello Statuto Federale.
- 5) L'organizzazione ed il funzionamento del Settore Tecnico è regolato dalle norme del Regolamento Organico e del Regolamento del Settore Tecnico, da sottoporre all'approvazione del CONI.

ART. 43 – IL SETTORE ARBITRALE FEDERALE

- 1) Il Settore Arbitrale federale (SAF) è la struttura della Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS) che, in base all'art. 66 dello Statuto, è preposta alla cura, all'organizzazione, alla realizzazione di tutte le attività relative alla formazione, inquadramento, aggiornamento degli Ufficiali di Gara, nei ruoli federali.
- 2) Il Settore Arbitrale federale provvede ad elaborare ed a proporre al Consiglio Federale i criteri per la formazione, l'inquadramento e l'aggiornamento degli Ufficiali di Gara, nei ruoli federali.
- 3) Il Settore Arbitrale federale, inoltre, cura la designazione del personale arbitrale nelle gare organizzate o autorizzate dalla FIDS, nei termini e secondo le modalità previsti dal Regolamento del Settore Arbitrale.
- 4) L'organizzazione ed il funzionamento del Settore Arbitrale è regolato dalle norme del Regolamento del Settore Arbitrale da sottoporre all'approvazione del CONI.

ART. 44 – COMMISSIONE FEDERALE ATLETI

- 1) È istituita, con carattere permanente, la Commissione Federale Atleti composta e disciplinata da apposito Regolamento da redigersi in sintonia con il regolamento della Commissione nazionale Atleti del CONI e da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale.

CAPO V ORGANI DI GIUSTIZIA

ART. 45 – FUNZIONAMENTO E PROCEDURE

- 1) Le competenze, l'organizzazione ed il funzionamento degli Organi di giustizia federali, nonché le disposizioni sanzionatorie e procedurali sono disciplinate dagli artt. da 68 a 77 dello statuto, nonché dall'apposito Regolamento di Giustizia della FIDS.

CAPO VI DISPOSIZIONI VARIE

ART. 46 – PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FEDERALI

- 1) La pubblicazione degli atti e dei comunicati ufficiali federali, a cura della Segreteria Generale di cui al precedente art. 41, avviene mediante affissione all'albo federale ed inserimento sul sito internet federale. La Segreteria Generale curerà, inoltre, la trasmissione degli atti e comunicati ufficiali agli Organi Periferici per quanto di loro eventuale competenza.

ART. 47 – ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.